

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 664

## DISEGNO DI LEGGE

*d'iniziativa del senatore GIANOTTI*

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1992

---

Modifica dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente  
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

---

ONOREVOLI SENATORI. - È noto che il flusso turistico nel nostro paese è fonte di elevate entrate valutarie. Nel 1989 esse sono ammontate a circa 17.000 miliardi di lire. Si stima che il 10 per cento di tali spese si rivolga all'acquisto di beni di uso personale o familiare. I turisti si dividono nel nostro paese quasi alla pari tra quelli provenienti dai paesi della Comunità economica europea e quelli provenienti dai paesi extra-CEE.

Il presente disegno di legge modifica il comma 2 dell'articolo 38-*quater* della legge 26 ottobre 1972, n. 633, fissando un limite minimo di acquisto per godere dell'esenzione dell'IVA da parte dei turisti extracomunitari. Così l'incentivazione agli acquisti può dare risultati maggiori e consentire una più regolare fatturazione. Così, peraltro, l'Italia si adegua alle norme di altri Paesi membri della CEE (Belgio e Olanda).

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle cessioni di beni il cui valore complessivo per ogni vendita, indicato in ogni singola fattura, effettuata a persone domiciliate e residenti fuori dalla Comunità economica europea, sia superiore a lire 600.000. In tal caso l'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente entro il termine di tre mesi, vistato dall'ufficio doganale in uscita dallo Stato».